

RPU. n. 4/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
- 2^a Sezione Civile -

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 4/2022, avente ad oggetto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. C.C.I.I., depositata nell'interesse di **PLACIDO NAVARRIA**, c.f. NVRPCD55L24C351P, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLA MOLICA

ricorrente

nei confronti di

Findomestic Banca s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Vermiglio

resistente

e

ViViBanca s.p.a., rappresentata e difesa dell'avv. Dario Cusumano

resistente

CONSIDERATO IN FATTO

Con ricorso depositato il 14.09.2022 Placido Navarra -premessò di essere qualificabile come "consumatore"; di versare in stato di sovraindebitamento; di non essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste nel capo II, sezione II, del D.Lgs. n.14/2019; di non aver utilizzato nei cinque anni antecedenti una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui già alla Legge n. 3/2012 e oggi al D.Lgs. n. 14/2019; di non aver subito per cause allo stesso imputabili uno dei provvedimenti già previsti dagli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012 e di non versare in una delle condizioni ostantive di cui all'art. 69 C.C.I.I.- ha proposto un Piano del consumatore, al fine di ripianare la propria situazione debitoria.

Il Navarra ha rappresentato, con il ricorso introduttivo e, poi, con plurime note autorizzate, di essere stato impiegato con contratto a tempo indeterminato presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Roccalumera (ME), con uno stipendio mensile medio di € 1.500,00 circa, al lordo delle trattenute per la delega di pagamento e la cessione di quinto (contratte con ViViBanca s.p.a.) e che, da agosto 2022, ha iniziato a percepire la pensione per un importo di € 1.460,00 circa, al lordo della trattenuta della sola cessione, poiché l'ultima rata della delega veniva trattenuta a luglio 2022.

Ha dedotto altresì: di essere sposato in regime di comunione dei beni con Rosa Ambula, impiegata da giugno 2018 quale ausiliario OS presso l'Ospedale ASP di Taormina; che il suo nucleo familiare è attualmente composto da n. 4 membri (oltre al debitore e alla moglie, da due figli maggiorenni no del tutto economicamente indipendenti; il prematuro decesso dell'altra figlia maggiorenni ha esposto la famiglia a spese non previste); di non essere proprietario di beni immobili (salvo quanto si dirà *infra* in relazione alla quota di 1/36 dell'immobile in cui vive, sito in Roccalumera, via Arena I n.9) né di beni mobili registrati (eccetto un vetusto ciclomotore); di essere



ludopatico da diversi anni, con un'intensificazione dell'attività di gioco negli anni 2017-2019, che lo ha indotto a chiedere ulteriori prestiti, ma di aver intrapreso da giugno 2020 un percorso di riabilitazione presso il SER.T. di Messina; di avere dovuto fronteggiare un progressivo aumento delle difficoltà ad onorare i propri debiti, a causa delle patologie di cui è affetto (oltre alla accertata ludopatia, anche una cardiopatia dilatativa); di aver ricevuto un notevole sostegno economico dalla moglie, ma di voler riprendere a contribuire alle esigenze familiari, avendo rappresentato che le spese mensili necessarie per il sostentamento della famiglia ammontano a circa € 1.000 al mese, cui devono aggiungersi le spese periodiche e quelle straordinarie, tra cui le spese mediche per sé e per il figlio, affetto da glaucoma; di non poter più contare su aiuti economici esterni al nucleo familiare.

Quanto all'esposizione debitoria, dettagliatamente ricostruita nel ricorso introduttivo in atti (cfr. pag. 5 e ss.), è emerso inizialmente un debito complessivo pari ad € 111.768,35, di cui € 52.364,62 assistito da prelazione ipotecaria, € 420,65 al privilegio ex art. 2752 c.c. ed € 58.983,08 al chirografo. A tale situazione debitoria complessiva devono essere sommate le spese della procedura di sovraindebitamento, da soddisfare in prededuzione, ossia € 1.794,00, da corrispondere all'avv. Molica per saldo compenso professionale, inclusi accessori ed € 4.250,40, da versare all'OCC per compenso e spese di procedura (importo rispetto al quale il debitore ha chiesto la diminuzione del 20%, a fronte delle sopravvenute ulteriori difficoltà familiari ed economiche).

La causa principale del sovraindebitamento è stata individuata dal debitore nel *gioco d'azzardo patologico* di cui è affetto, come risulta da documentazione sanitaria in atti (cfr allegato n. 5 al ricorso introduttivo). Ulteriori cause sono poi da ravvisare nel ricorso sproporzionato al credito, al solo fine di ripianare i debiti pregressi (sul punto cfr. relazione particolareggiata dell'OCC del 31.08.2022: *“la verosimiglianza di quanto dichiarato dal debitore, e cioè la stretta correlazione tra la richiesta di prestiti per far fronte al cumularsi dei debiti contratti con il gioco d'azzardo...sono rilevabili dalla lettura degli estratti conto allegati dall'istante. Dalla documentazione allegata al Piano si nota che numerosi pagamenti, per lo più effettuati a mezzo i bancomat collegati ai c/c accesi presso Credit Agricole (ALL_20) e con posta pay (ALL_23), vengono eseguiti in favore di "Goldebt Spa - Rome”*); nella disinvoltura con cui gli istituti di credito hanno concesso credito al Navarria; nelle patologie sue e del figlio, che hanno comportato spese mediche costanti.

Con il piano di ristrutturazione dei debiti, il Navarria si è proposto di soddisfare i propri creditori entro i seguenti periodi: in 5 anni e 6 mesi per il chirografo, usufruendo solo per esso della moratoria di 12 mesi, durante la quale verranno, invece, pagati la prededuzione, il privilegio ipotecario e il privilegio generale ex art. 2752 c.c.; fino a giugno 2023 per il privilegio ex art. 2752 c.c. con rate trimestrali, ossia con prosecuzione dei versamenti rateali determinati da AdE; fino a luglio 2035 per la prelazione ipotecaria (mutuo), ossia con prosecuzione del rapporto come da contratto e piano di ammortamento.

La proposta consiste, più in dettaglio: nel pagamento integrale della prededuzione (€ 6.044,40) e del privilegio (€ 52.364,62 prelazione ipotecaria + € 420,65 privilegio ex art. 2752 c.c.) e nel pagamento del 25% del chirografo (25% di € 58.732,08, ossia € 14.683,02), per una somma globale offerta ai creditori pari ad € 67.468,29, rispetto all'importo di € 111.768,35, quale totale della posizione debitoria risultante alla data della presentazione del ricorso. Il debitore si è dichiarato altresì pronto a mettere a disposizione il 25% del TFS non ancora percepito, mano a mano che verrà erogato, in modo da provvedere ad un più celere pagamento delle rate previste nel piano per il chirografo (e per la prededuzione se al tempo ancora dovuta). Nel piano è stato peraltro puntualizzato che l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio non sussiste, perché il debitore non possiede cespiti e/o attività da liquidare.



In definitiva, *“la somma complessiva che il Sig. Navarra propone di pagare, inclusa la prededuzione, ammonta ad € 73.512,69 ed è così composta:*

- € 6.044,40 quale pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione entro 12 mesi a partire dal decreto di omologa, salva più breve durata per quanto detto supra sul TFS da percepire;
- € 52.364,62 quale pagamento integrale (100%) del credito assistito da prelazione ipotecaria con prosecuzione del rapporto e dei pagamenti come da contratto di mutuo e piano di ammortamento;
- € 420,65 quale pagamento integrale (100%) del credito privilegiato ex art. 2752 c.c. con prosecuzione dei versamenti rateali come determinati da AdE;
- € 14.683,02 quale pagamento parziale (25%) dei crediti chirografari dal 13° mese successivo al decreto di omologa ed entro il 78° mese, salva più breve durata per quanto detto supra sul TFS”.

“In ogni caso, il Debitore si dichiara pronto, sin da ora, ad adottare gli eventuali necessari aggiornamenti e/o possibili modifiche al Piano, nel caso vi siano errori materiali e/o di calcolo ovvero non siano involontariamente state riportate eventuali ulteriori poste passive (da documentare da parte di creditore) rispetto agli importi sopra indicati. A tal fine, solo ove necessario, sin da ora il Debitore proponente il Piano mette a disposizione dei creditori privilegiati e chirografari un ulteriore eventuale importo aggiuntivo pari a complessivi € 2.000,00 a copertura di eventuali debiti non conosciuti e/o non considerati e/o calcolati erroneamente, così eventualmente aumentando l'importo complessivamente messo a disposizione (inclusa prededuzione) fino ad € 75.512,69”.

Il Gestore della Crisi dell'OCC di Scaletta Zanclea (Me), avv. Alessia Pace, ha depositato la propria relazione particolareggiata in data 31.08.2022 con cui - fatte alcune precisazioni rispetto al contenuto del Piano - ha attestato *“la veridicità dei dati esposti e la fattibilità del Piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 68 D.Lgs. 14/2019, nonché la meritevolezza del richiedente e l'assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione della condizione di sovraindebitamento”.*

Con decreto del 28.09.2022, il Giudice delegato dott. Giuseppe Minutoli, ritenuta la sussistenza del presupposto formale, per il principio di conservazione degli atti processuali, ha dichiarato ammissibili la proposta ed il piano; dato mandato all'OCC di provvedere alla comunicazione ai creditori, con gli avvertimenti di cui all'art. 68, co. 2 e 3, C.C.I.I.; disposto il divieto di azioni esecutive individuali sul patrimonio del ricorrente; ordinato la sospensione della delega e della cessione del quinto in essere ed ha assegnato al ricorrente e all'OCC termine sino al 30 novembre 2022 per eventuali note difensive ed integrazioni della proposta. Infine, ha fissato per la comparizione del ricorrente, dell'OCC e dei creditori interessati l'udienza del 21 dicembre 2022, in modalità cartolare, assegnando agli interessati termine sino al 16 dicembre 2022 per il deposito di note difensive.

Il 24.11.2022 l'OCC ha depositato la precisazione del credito da parte di Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, invitando il Navarra a rettificare la proposta di Piano di ristrutturazione.

Con note del 29.11.2022, il Navarra, per il tramite dell'avv. Molica, ha innanzitutto fatto presente che, dopo aver notificato all'INPS e a ViViBanca s.p.a. il provvedimento del G.D. del 28.09.2022 che aveva ordinato *“la sospensione della delega e della cessione del quinto in essere”*, l'INPS ha comunicato che la trattenuta per la detta cessione di quinto sarebbe stata sospesa solo a



partire dal rateo di pensione del mese di dicembre 2022, con conseguente diminuzione del credito complessivo della ViViBanca s.p.a. a causa delle trattenute sul rateo di pensione del debitore fino a novembre 2022.

Il Navarra ha poi smentito la circostanza, risultante solo dall'atto di mutuo (e conseguente trascrizione), di essere proprietario di una quota pari a 1/36 dell'immobile adibito ad abitazione familiare, sito in Roccalumera (ME), via Arena I n. 9. L'immobile è infatti di proprietà esclusiva della moglie, Rosa Ambula, poiché alla stessa pervenuto per successione ereditaria (dalla visura storica catastale e dall'ispezione ipotecaria prodotta dal debitore si evince che il bene si appartiene in ragione di 1/1 a Rosa Ambula). In tal senso depone anche la relazione particolareggiata dell'OCC in atti (pag. 31). Ha inoltre replicato alla precisazione del credito dell'AdE (cfr. note del 29.11.2022, pag. 3 e ss.).

Con note difensive e/o di trattazione scritta del 14.12.2022, per l'udienza cartolare del 21.12.2022, l'avv. Molica ha evidenziato che l'OCC le aveva trasmesso in data 12.12.2022 la comunicazione da parte di Findomestic Banca s.p.a. la quale ha espresso "*parere favorevole alla proposta formulata dal signor Placido Navarra*". Inoltre, a rettifica delle precedenti note, ha chiarito che il credito pari a € 494,65 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate era già stato onorato dal debitore quasi un anno prima della presentazione del Piano con altro ravvedimento/rateizzazione trimestrale e che il debitore aveva presentato richiesta di sgravio; si è quindi riportata a tutti gli atti, chiedendo l'omologa del piano.

In data 15.12.2022, l'OCC ha depositato una relazione integrativa, che ha attestato la veridicità dei dati esposti e la fattibilità della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti, per come integrata dal debitore. Successivamente a tale deposito, all'OCC sono pervenute le note difensive di ViViBanca s.p.a. (inoltrate tempestivamente dallo stesso OCC all'avv. Molica) e, al fine di esaminarle compiutamente, l'OCC ha chiesto un rinvio della celebranda udienza.

Nella medesima data si è costituita in giudizio la Findomestic Banca S.p.A., depositando anche note di trattazione scritta, al fine di ribadire il proprio voto favorevole alla proposta formulata dal Navarra.

L'AdE ha depositato le proprie osservazioni per l'udienza del 21.12.2022, ribadendo quanto già fatto valere con la precisazione del credito del 21.11.2022.

Con note del 16.12.2022, il debitore ha chiesto un rinvio con termine per note difensive, al fine di compiutamente esaminare e valutare le note difensive autorizzate e relativi allegati della ViViBanca s.p.a. (versate in atti per il tramite del Gestore della crisi).

La ViViBanca s.p.a. ha chiesto il rigetto dell'istanza di omologazione del piano, in quanto priva dei presupposti di fatto e di diritto in punto di ammissibilità, stante l'asserita colpa grave del Navarra nella causazione del sovraindebitamento; inoltre, ha attribuito al Navarra la responsabilità dell'esito della valutazione del merito creditizio svolto dalla stessa, in ragione delle dichiarazioni rese dal debitore nel questionario per la valutazione del merito creditizio. Ha poi contestato la collocazione del proprio credito al chirografo; ha dedotto la non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e, infine, ha contestato la determinazione della c.d. soglia di dignità operata dall'OCC.

All'udienza cartolare del 21.12.2022, il Giudice ha preso atto delle richieste delle parti ed ha rinviato la causa all'udienza del 5 aprile 2023, con termine sino al 31 gennaio 2023 per note difensive da parte del ricorrente e dell'OCC e sino al 28 febbraio 2023 per repliche.

Con note difensive autorizzate del 26.01.2023, l'avv. Molica ha replicato alle note dell'Agenzia delle Entrate (rilevando che, in data 19.12.2022, l'AdE aveva comunicato al debitore l'intervenuto accoglimento parziale dell'istanza di sgravio, residuando un debito pari € 98,08 nei confronti dell'Ente Impositore, oltre oneri di riscossione per € 20,12) e ha contestato diffusamente le note



difensive della ViViBanca s.p.a., deducendo: l'insussistenza di colpa grave in capo al Navarra; il mancato riferimento nelle stesse alla conclamata ludopatia dello stesso; l'omessa attività di verifica del merito creditizio e/o consultazione delle banche dati da parte del finanziatore; l'assenza di alternativa liquidatoria; la corretta collocazione al chirografo del credito di ViViBanca s.p.a.

Anche l'OCC ha depositato le proprie note, contestando la condotta di ViViBanca s.p.a., che avrebbe tentato di trasferire sul Navarra la responsabilità di una propria omissione .

Con note di replica autorizzate, il Navarra ha insistito nelle proprie richieste, depositando il prospetto di dettaglio del pagamento rate aggiornato (cfr. allegato 2 alle note del 24.02.2023).

Dalla documentazione prodotta è emersa da ultimo la seguente posizione debitoria:

- OCC COMUNE SCALETTA ZANCLEA: compenso spese di procedura - importo complessivo di € 4.250,40 (in prededuzione);
- AVV. ANTONELLA MOLICA: saldo compenso professionale - importo complessivo di € 1.794,00 (in prededuzione);
- INTESA SAN PAOLO S.p.A.: mutuo ipotecario a tasso fisso annuo nominale per prestito liquidità di € 90.000,00 per la durata di 35 anni – cointestato con Rosa Ambula – importo debito residuo di € 50.528,68 (credito privilegiato);
- AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Prov. di Messina: importo debito residuo € 250,06 (credito privilegiato);
- AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Prov. di Messina: importo debito residuo € 98,10 (credito privilegiato);
- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: importo debito residuo € 20,12 (credito chirografario, falcidiato al 25% = € 5,03);
- ViViBanca s.p.a.: cessione di quinto della pensione per prestito/finanziamento (trattenuta mensile su pensione sino a novembre 2022 incluso, sospesa da dicembre 2022 come disposto dal decreto del 28.09.2022): importo debito residuo complessivo pari a € 17.424,00 (credito chirografario, falcidiato al 25% = € 4.356,00);
- ViViBanca s.p.a.: delegazione di pagamento per prestito/finanziamento (trattenute mensili su stipendio – estinta alla scadenza naturale prima del deposito del piano);
- COMPASS BANCA S.p.A.: finanziamento personale (decadenza da beneficio del termine): importo debito residuo € 13.095,48 (credito chirografario, falcidiato al 25% = € 3.273,87)
- FINDOMESTIC BANCA S.p.A.: finanziamento personale (decadenza da beneficio del termine): importo debito residuo € 13.687,52 (credito chirografario, falcidiato al 25% = € 3.421,88);
- AGOS DUCATO S.p.A.: finanziamento personale (decadenza da beneficio del termine): importo debito residuo € 6.894,25 (credito chirografario, falcidiato al 25% = € 1.723,56);
- CREDIT AGRICOLE S.p.A.: prestito - importo debito residuo complessivo € 1.631,23 (credito chirografario, falcidiato al 25% = € 407,81);
- CREDIT AGRICOLE S.p.A.: apertura di credito (fido) – importo debito residuo € 3.490,67 (credito chirografario, falcidiato al 25% = € 872,67);
- UNICREDIT BANCA S.p.A.: apertura di credito (fido) – importo debito residuo € 1.188,93 (credito chirografario, falcidiato al 25% = € 297,23).

L'OCC, con note del 27.02.2023, *“non rilevando alcuna criticità e ritenuti i nuovi conteggi effettuati in linea con quanto dichiarato dal Debitore e con la documentazione da quest'ultimo prodotta, stante anche l'assenza di ulteriori precisazioni e/o eccezioni formulate, nelle more, dai creditori, si riporta a quanto già ampiamente argomentato nelle relazioni versate in atti e nelle note autorizzate del 27.01.2023. In merito alla richiesta formulata dal Navarra di riduzione del 20% dei compensi dovuti all'OCC lo scrivente si rimette sul punto alla decisione dell'On Giudice”*.



All'udienza del 5.04.2023, innanzi alla scrivente, sono comparsi l'avv. Molica (che si è riportata alle note del 26.01.2023 e alle repliche del 24.02.2023), l'avv. Pace, gestore della crisi, che ha rappresentato che il procuratore di ViViBanca s.p.a. (avv. Cusumano) aveva depositato note scritte d'udienza in data 31.03.2023, deducendo di non aver ricevuto comunicazioni da parte della cancelleria del provvedimento di rinvio del 21.12.2022, con concessione di termine per note. Pertanto, lo stesso ha chiesto che le note venissero ritenute tempestive o, in caso contrario, un rinvio dell'udienza con assegnazione di un nuovo termine. E' altresì comparso il procuratore di Findomestic. I procuratori presenti non si sono opposti al deposito delle note di ViViBanca s.p.a.

RITENUTO IN DIRITTO

Ritiene il Tribunale, per le ragioni di seguito esposte, che il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal Navarra meriti di essere omologato.

Il ricorrente è qualificabile come consumatore, ai sensi dell'art. 2 comma I lett. e) D.Lgs 14/2019, trattandosi di persona fisica che ha agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

La proposta è altresì ammissibile in quanto il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento e non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I. comma I, sulle quali si esporrà compiutamente più avanti.

Dall'esame complessivo degli atti di causa e dalla relazione dell'OCC, deve ritenersi sussistente, ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. c) il requisito del *sovraindebitamento*, inteso quale stato di crisi (*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*) o di insolvenza (*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*) del consumatore.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori da parte del Navarra né risultano compiuti atti di disposizione di beni mobili o immobili negli ultimi cinque anni.

La durata del piano appare del tutto ragionevole, senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori.

Il piano appare giuridicamente ammissibile, fattibile (come attestato dall'OCC) ed idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei creditori assistiti da causa legittima di prelazione. Giustificata appare anche la falcidia dei crediti chirografari, soddisfatti secondo il piano nella misura del 25% del loro credito. Ed invero, come anche ha osservato nella relazione particolareggiata il gestore della crisi: *“La percentuale di soddisfazione del credito chirografario si ritiene ammissibile tenuto conto anche delle alternative percorribili da questi ultimi. E' bene, infatti, tenere in considerazione che, in caso di mancata omologa della proposta e di attivazione di azioni di recupero forzoso, i creditori potrebbero soddisfarsi unicamente su un attivo patrimoniale composto dalla pensione del sig. Navarra Placido e da un motociclo di irrilevante valore economico, mentre non sussiste in capo al debitore alcuna effettiva proprietà, neppure pro quota, su beni immobili”*.

§

Passando ora ad esaminare le memorie presentate da ViViBanca s.p.a., occorre prendere le mosse dalla contestazione dell'ammissibilità della proposta, motivata dalla circostanza che il debitore avrebbe causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave in quanto il ricorrente *avrebbe dovuto considerare la propria posizione debitoria e valutare diligentemente la capacità di potervi far fronte, piuttosto che sottoscrivere diversi finanziamenti negli anni, contribuendo colposamente e gravemente a peggiorare la propria situazione economica*.



ViViBanca s.p.a. ha dedotto, altresì, che il Navarria, al momento della prima richiesta di finanziamento, ometteva di dichiarare nel questionario per la valutazione del merito creditizio di avere in essere altri impegni fuorché la cessione "IBL Banca S.p.A." e la delega di "Intesa" (che sarebbe stata, poi, estinta proprio con il finanziamento concesso dalla ViViBanca s.p.a.), quando, invece, aveva già in essere quanto meno il mutuo ipotecario con Intesa San Paolo, il prestito con Compass ed il fido con Unicredit.

Il debitore ha fornito una giustificazione a tale omissione, riconducendola all'errore scusabile, evidenziando che il questionario di cui trattasi constava di un modulo prestampato, in cui veniva richiesto all'interessato di indicare "altri finanziamenti in corso e/o trattenute in busta paga", il che lo avrebbe indotto ad indicare solo i finanziamenti per i quali aveva in corso trattenute sullo stipendio.

Orbene, l'art. 69 co.1 C.C.I.I. prevede che: *"Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*.

Il debitore ha imputato principalmente al gioco d'azzardo patologico, di cui si è dichiarato ed ha dimostrato di essere asservito, la causa principale dell'accumularsi dei debiti. Ed invero, le consistenti perdite al tavolo da gioco e alle scommesse *online* hanno costretto il Navarria a ricorrere ripetutamente al credito, nella speranza malriposta di ripianare le esposizioni debitorie.

Come ha osservato l'OCC in merito valutazione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, *"se non può certamente riconoscersi nell'operato del Navarria alcuna diligenza, non può neppure attribuirsi al condotta di quest'ultimo colpevolezza, né mala fede, poichè l'odierno istante ha agito sotto l'impulso di una vera e propria sindrome da "gioco d'azzardo", così come definita nella certificazione medica prodotta e contratto debiti nel disperato tentativo di ripianare le esposizioni, sempre più cospicue, legate alle frequenti perdite al tavolo da poker prima e alle scommesse e/o al gioco on line poi. Riscontri clinici, accolti dalla giurisprudenza più recente, hanno inquadrato il soggetto c.d. "ludopatico" quale individuo "capace di intendere ma non di volere". L'atteggiamento del debitore pertanto, non può dirsi colpevole (Tribunale di Torino, Dott.ssa V. Nosengo, decreto 28/10/2019; e Tribunale Torino, Dott. S. Miglietta, decreto 11/04/2019)"*. Ha aggiunto che *"per giurisprudenza ormai costante e consolidata, la ludopatia è stata considerata una condizione per accedere alla procedura di sovraindebitamento, se ed in quanto, però, ricorrano alcune circostanze e precisamente: a. che si tratti di patologia e b. che il debitore si stia sottoponendo volontariamente alle necessarie cure (Decreto di omologa Piano del Consumatore - Tribunale Ord. Torino 8.6.2016 G. Dott.ssa C Marino; Decreto di omologa del Piano del consumatore, 19 giugno 2017, Tribunale Ord. di Cuneo, Giudice delegato, Dott.ssa Natalia Fiorello)"*.

Nel caso di specie, per far fronte alla ludopatia patologica, il ricorrente ha intrapreso un percorso riabilitativo presso il SER.T. di Messina, che sta portando a risultati efficaci: invero, da giugno 2020 il Navarria non ha più contratto ulteriori debiti e sta continuando a pagare quelli pregressi.

L'accertata ludopatia patologica del debitore, unitamente al percorso riabilitativo intrapreso, consentono di escludere la colpevolezza del Navarria rispetto al proprio sovraindebitamento (cfr in tal senso Tribunale Vicenza, 24.09.2020; Trib. Torino 08.06.2016; Tribunale S.Maria Capua Vetere sez. III, 02/12/2020), trattandosi di comportamento incolpevolmente assunto dal debitore per effetto di una vera e propria patologia, che peraltro sta affrontando sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure.

La perdita progressiva della capacità di controllo e di gestione delle proprie risorse finanziarie conseguenza del disturbo di personalità connotato da ludopatia riscontrato al Navarria, risulta estranea



al concetto di colpa grave, mala fede e frode, in quanto all'assunzione sconsiderata, perché patologica, di obbligazioni per far fronte ai debiti da gioco – come risulta anche dalla relazione dell'OCC- ha fatto seguito l'accensione di nuovi finanziamenti per estinguere i debiti contratti in precedenza.

Vivibanca ha contestato altresì la convenienza della proposta.

L'art. 68 co.3 C.C.I.I. statuisce che: *“L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”*.

ViViBanca s.p.a. ha contestato il calcolo delle “soglie di dignità” per come effettuato dall'OCC, contestazione che è stata avversata dal ricorrente deducendo che l'OCC ha operato correttamente nella determinazione del calcolo della c.d. soglia di dignità, essendosi uniformato alle prescrizioni della norma in esame.

Come è noto, ai sensi dell'art. 69 co.2. C.C.I.I., *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”*.

In merito, l'OCC ha osservato quanto segue: *“La situazione in cui versa oggi l'istante è stata altresì verosimilmente determinata da un eccessivo ricorso al credito dovuto ad una progressiva e complessiva perdita di controllo nella gestione delle proprie finanze e da un conseguente ricorso al credito facilitato dalla valutazione gravemente superficiale, se non del tutto assente, del merito creditizio da parte degli istituti/Enti che hanno facilmente erogato i vari finanziamenti/prestiti. È necessario porre l'attenzione sull'attività svolta dagli Istituti di credito e la concessione disinvolta di finanziamenti finalizzati al credito al consumo che, a parere dello scrivente Gestore, ha contribuito colposamente prima, arrivando a rasentare la mala fede poi, alla condizione di sovraindebitamento del sig. Navarria. Può ravvisarsi, infatti, nella odierna condizione di sovraesposizione del debitore istante una analisi del merito creditizio praticamente assente da parte di quasi tutti gli Istituti che hanno accordato i finanziamenti.*

Nella valutazione della vicenda di cui si discute si può affermare, con riferimento al periodo compreso tra il 2017 ed il 2019, in cui la concessione del credito è divenuta innegabilmente imprudente, una piena responsabilità da parte delle società finanziarie, nell'impovertimento del Navarria”.

“Nel caso di specie è innegabile che gran parte delle società finanziarie e di certo Vivibanca, Findomestic e Credito Valtellinese Scarl, oggi Credit Agricole, hanno contribuito colposamente nella determinazione della condizione di sovraesposizione del debitore stante l'agevole accesso al credito sfornito del tutto di un controllo sul merito creditorio. A parere dello scrivente le società finanziarie creditrici hanno determinato colpevolmente la situazione di indebitamento e violato i principi di cui all'art 124 bis DLgs 385/1993, ciò comportando, eventualmente, le conseguenze di cui all'art 69 comma 2 D.Lgs 14/19”.

Come è noto, l'art. 124bis co.1 TUB prevede che: *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni*



adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.

Rispetto all’art. 124bis TUB la giurisprudenza di merito ha ritenuto che: *“da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l’onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l’opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v’è chi non veda, infatti, come le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l’attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand’anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz’altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018)”* (Tribunale Napoli Nord sez. III, 06/02/2021).

Di talchè, l’art. 124 bis TUB non limita le indagini che il soggetto finanziatore deve compiere in ordine alla solvibilità del soggetto richiedente alle dichiarazioni che questi rende e che vengono trasfuse nel modulo contrattuale peraltro predisposto unilateralmente dalla finanziaria, onerando comunque quest’ultima dell’acquisizioni di informazioni adeguate, ottenute consultando le banche dati in suo possesso.

Quindi, al di là dell’informazione incompleta/errata fornita dal debitore al momento della compilazione del modulo prestampato - rispetto alla quale il debitore, in ragione della natura di operatore non qualificato posseduta, ha comunque fornito una giustificazione plausibile, avendo egli evidenziato che il questionario di cui trattasi (“lettera presentazione pratica cqs/delega”) constava di un modulo prestampato, in cui veniva richiesto all’interessato di indicare “altri finanziamenti in corso e/o trattenute in busta paga”, il che lo avrebbe indotto in errore, portandolo ad indicare solo i finanziamenti per i quali aveva in corso trattenute sullo stipendio-, appare evidente che la mera consultazione di una banca dati avrebbe disvelato come il Navarria fosse esposto anche nei confronti di altri soggetti, tra istituti di credito e finanziarie, piuttosto che scoprirlo dal piano.

La *ratio* della disposizione invocata è quella di tutelare sia interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto, che pubblicistici, connessi al mercato creditizio. In coerenza con la predetta *ratio*, l’intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio (in tal senso cfr. Tribunale di Napoli, 27/10/2020).

I finanziatori, quindi, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possano considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand’anche in astratto configurabili, verrebbero senz’altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore (cfr., in tal senso, Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018, in IlCaso.it, 21031, Tribunale di Vicenza del 24.09.2020, Tribunale di Roma del 17 ottobre 2022).



Orbene, al di là del disposto dell'art. 69 comma 2 e della possibilità o meno del creditore di contestare la convenienza della proposta nel caso in esame, ritiene il Tribunale che la contestazione non sia comunque fondata.

Ai sensi dell'art. 70 co.9 C.C.I.I.: *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”*.

ViViBanca s.p.a. ha rilevato che, rispetto alla propria posizione debitoria, l'alternativa liquidatoria sarebbe stata maggiormente conveniente posto che *“la quota parte della pensione del sig. Navarra che forma oggetto delle trattenute in favore di ViViBanca S.p.A. rimarrebbe salva per la ViViBanca medesima (la quale dunque vedrebbe soddisfatta per intero il proprio credito), in quanto si tratta di quota parte della pensione non pignorabile ex artt. 42 e 69, comma 2, del D.P.R. n. 180/1950, In buona sostanza, quindi, in caso di liquidazione ViViBanca manterrebbe inalterata la attuale situazione di fatto (cioè l'apprensione delle quote della pensione cedute del sig. Navarra), che le assicura il pagamento del 100% del credito. Al contrario, prevedendo il Piano la menzionata decurtazione del credito de quo in misura pari al 75%, lo stesso si dimostra non conveniente per la ViViBanca”*.

Sul punto si osserva che la valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria, va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore, ma all'intera massa passiva, in quanto le procedure da sovraindebitamento perseguono una finalità pubblicistica di tutela del mercato del credito al fine di evitare il diffondersi di fenomeni usurari, che mal si concilia con la prospettiva di garantire il singolo creditore (cfr. Tribunale S.Maria Capua V., sez. III, 02/12/2020).

La giurisprudenza di merito ha esaminato *funditus* la questione, affermando che: *“Non convince l'inclusione del quinto della pensione già ceduto tra i crediti impignorabili secondo le disposizioni di leggi speciali, di cui all'art. 545 co. 6 c.p.c., non solo perché la stessa norma già risolve il tema della pignorabilità dei redditi personali nella misura eccezionale di un quinto (art. 545 co. 4 c.p.c.), ma anche perché, ragionando a contrario, non avrebbe ragion d'essere il novellato art. 8 co. 1 bis L. 3/12 se alla cessionaria fosse comunque garantito il diritto a soddisfarsi esecutivamente sul quinto della pensione, con esclusione di ogni altro creditore. Deve invece ritenersi che, all'interno di un piano del consumatore, la legge abbia dimostrato un chiaro favor per la concorsualità e, quindi, per la definizione della globale posizione debitoria del proponente verso tutti i creditori, rimuovendo ogni vantaggio in capo a chi ha già avviato iniziative esecutive individuali e stabilendo, come unico criterio di priorità, il rispetto delle cause legittime di prelazione. Se l'attività esecutiva individuale non osta alla omologa di un piano del consumatore, a maggior ragione deve ritenersi che non possa ostacolarla la cessione di crediti disposta in favore di singoli creditori. La creditrice, invece, con tale argomentazione intende erroneamente consolidare la propria posizione di vantaggio sugli altri creditori, mirando a stabilizzare l'attuale situazione di fatto, che garantirebbe la soddisfazione della sola Dinamyca e una correlativa mortificazione della più ampia platea del ceto creditorio. La convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria, invece, si deve misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditorio ipotizzata nel piano, valorizzando la concorsualità della procedura”* (Tribunale Napoli Nord sez. III, 06/02/2021).

A differenza di quanto sostenuto dalla creditrice, il credito vantato soggiace al rispetto del principio della *par condicio creditorum*.



Preliminarmente si osserva che la cessione del quinto ha un'efficacia meramente obbligatoria, fintantoché il credito non diviene esigibile: sia il cessionario che l'assegnatario del quinto non beneficiano di un effetto definitivo, come nella cessione del credito *tout court*, ma soltanto di una modalità di riscossione, che richiede successivi pagamenti periodici e che diviene incompatibile con la procedura concorsuale, e con la *par condicio*, avuto riguardo a ciò che residua alla data di apertura del concorso. Proprio dalla concorsualità della procedura si è visto conseguire inevitabilmente il principio per cui i crediti debbano intendersi interamente scaduti nel frangente stesso in cui il concorso dei creditori prende avvio, con l'effetto che la prosecuzione di un mutuo o di un finanziamento erogato dietro cessione del quinto dello stipendio, sarebbe inammissibile risolvendosi in una lesione della richiamata *par condicio*. La cessione o l'assegnazione del quinto dello stipendio operano infatti il trasferimento di un credito futuro, che esplica un'efficacia eminentemente obbligatoria (vedi Cass. 17 gennaio 2012, n. 551). Finché il credito non diviene esigibile, cessione e assegnazione concretizzano una semplice garanzia della restituzione dell'importo dovuto. Prima della maturazione del diritto alla retribuzione, la titolarità della somma rimane in capo al dipendente, che ne può dunque disporre nella procedura concorsuale intrapresa.

L'art 67 co.3 C.C.I.I. dispone poi espressamente che *“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4”*.

Occorre a tal riguardo precisare che, come si evince dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 65 del 10.03.2022, la falcidiabilità del quinto dello stipendio (o della pensione), ceduto volontariamente o a seguito di assegnazione giudiziale prima dell'apertura della procedura di sovraindebitamento, è volta ad assicurare, oltre alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, anche il rispetto della *par condicio creditorum*, di cui all'art. 2741 c.c.. La formulazione della disposizione legislativa, di cui all'art. 67 comma III, nei termini in cui stabilisce che il creditore può realizzare un tale effetto, esprime un *potere/dovere dello stesso, non semplicemente una facoltà, assoggettando alla falcidia concorsuale, nel rispetto della par condicio creditorum, un diritto patrimoniale del cessionario altrimenti indifferente rispetto alla procedura di sovraindebitamento, in quanto opponibile* (vedi Tribunale di Milano sez. II, decreto 11.11.2022).

Tra l'altro, come rilevato dal debitore e dall'OCC, non esiste un'alternativa liquidatoria realmente praticabile, posto che il Navarra non è proprietario di beni immobili né di beni mobili registrati (fatta eccezione per il vetusto ciclomotore, privo di valore di mercato).

Parimenti infondata è l'eccezione sollevata da ViViBanca s.p.a., volta a contestare la collocazione al chirografo del proprio credito, anche paventando dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 67 co.3 C.C.I.I. (che riproduce il testo dell'art. 8 co.1bis L. 3/2012).

L'art 67 co.3 C.C.I.I. è chiaro nel disporre che: *“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4”*.

Il co.4 fa poi riferimento ai soli crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, disponendo che: *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”*.



Ebbene, deve ritenersi che la previsione del comma 4 - secondo cui deve essere assicurato un soddisfacimento del credito *in misura non inferiore a quella realizzabile avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione*- operi solo se il credito sia munito di privilegio, pegno o ipoteca.

Si tratta infatti di una previsione, comune ad altri istituti, relativa al trattamento dei creditori privilegiati o con garanzia reale, che possono essere destinatari di una previsione di soddisfacimento anche non integrale solo se non inferiore al valore realizzabile nell'alternativa ipotesi di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato come attestato dall'OCC.

Tale condizione non sussiste rispetto al credito di ViViBanca s.p.a., non trattandosi di un credito privilegiato o assistito da garanzie reali.

In merito alla contestazione del creditore secondo cui non “rinviene la legittimità” della collocazione in prededuzione del compenso del procuratore del debitore, si osserva che la non necessità dell'assistenza del difensore (ai sensi dell'art. 68 C.C.I.I., secondo cui per la presentazione della domanda “*non è necessaria l'assistenza di un difensore*”) - norma dettata evidentemente dalla *ratio* di rendere ancora più agevole il ricorso allo strumento da parte del consumatore sovraindebitato- non comporta, però, quale conseguenza ineluttabile che il debitore non possa più farsi assistere da un difensore: laddove, il consumatore si avvalga della difesa tecnica, il compenso del professionista che lo assiste deve essere incluso nell'alveo dei crediti prededucibili, ai sensi dell'art. 6 comma I lettera b) (sono prededucibili *b) i crediti dei professionisti sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e per la richiesta delle misura protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati*”).

Ciò posto, a modifica del piano, il compenso dell'avv. Antonella Molica deve essere collocato in prededuzione nei limiti del 75% e, per la restante parte, godrà del privilegio dei professionisti, ai sensi dell'art. 2751 bis cc n.2.

Per tutte le ragioni suesposte, la proposta di ristrutturazione dei debiti del ricorrente va omologata.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 comma 7 C.C.I.I.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti di Placido Navarra, c.f. NVRPCD55L24C351P, proposto con ricorso depositato il 14.09.2022 e successive modifiche, come da ultimo riassunto nelle note del 24.02.2023, e con le modifiche indicate in parte motiva.

ONERA

Il ricorrente di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII;

dispone

che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70 co.1 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, e che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;

avverte



il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

dichiara

chiusa la procedura.

Messina, 17/04/2023

Il Giudice delegato
Claudia Giovanna Bisignano

Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Olga Quartuccio, magistrato ordinario in tirocinio

